

**REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI PER  
LA TRASMISSIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI EX  
D.LGS 24/2023 E PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER – ISTITUZIONE DEL  
CANALE INTERNO.**

\* \* \*

**1. SCOPO E FINALITA'.**

Il d.lgs n. 24/2023 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo, per i soggetti ivi indicati, di predisporre gli opportuni sistemi di tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie, violazioni che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente (pubblico o privato) di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Con il presente regolamento la Fondazione Accademia dei Perseveranti (destinataria della predetta normativa in quanto *soggetto giuridico totalmente partecipato da un Ente Pubblico*) intende disciplinare la procedura di invio delle segnalazioni nonché di gestione delle stesse, istituendo il relativo canale di segnalazione interno e garantendo, tramite la procedura all’uopo stabilita, la riservatezza del *whistleblower* e la tutela da ogni possibile ritorsione nell’ambito lavorativo.

Il presente regolamento è redatto in conformità al sopra citato d.lgs n. 24/2023 e alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311 del 12 luglio 2023.

\* \* \*

**2. AMBITO SOGGETTIVO: SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI BENEFICIANDO DELLA PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER.**

Possono effettuare le segnalazioni di cui al decreto legislativo n. 24/2023 le seguenti categorie di soggetti:

- I lavoratori subordinati della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che abbiano contratti di lavoro ex d.lgs 81/2015 (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o che svolgano prestazioni occasionali ex

d.l. 50/2017);

- I lavoratori autonomi (contratti d'opera, contratti di agenzia o di rappresentanza commerciale, rapporti di collaborazione organizzati dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti relativi a prestazioni personali e continuative ex art. 2 d.lgs 81/2015);
- Liberi professionisti e consulenti che possono essere testimoni privilegiati di violazioni;
- Volontari e tirocinanti, anche non retribuiti che rischiano comunque di subire ritorsioni (cessazione del servizio, referenze negative, ecc);
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

\* \* \*

Ai sensi del d.lgs 24/2023, possono godere delle medesime tutele del segnalante anche soggetti diversi dal segnalante, in quanto a rischio di ritorsioni: il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo con un legame di parentela col segnalante, i colleghi di lavoro del segnalante che abbiano con lo stesso un rapporto di amicizia, enti di cui il segnalante sia proprietario o presso i quali lo stesso lavora.

\* \* \*

### **3. AMBITO OGGETTIVO: VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA.**

Possono costituire oggetto di segnalazione in base al presente regolamento le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, tra i quali:

- Violazioni del diritto nazionale (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili);
- Violazioni del diritto dell'Unione Europea nei settori indicati dall'all. 1 al d.lgs 24/2023 (*ex multis* contratti pubblici, mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, salute pubblica, tutela dell'ambiente, sicurezza dei prodotti); si pensi ad esempio ai reati ambientali, o allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ad esempio frodi o corruzione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, ad esempio violazioni in materia di aiuti di Stato o di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea, ad esempio l'abuso di posizione dominante.

Non posso invece essere oggetto di segnalazioni di *whistleblowing*:

- Contestazioni e richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che siano inerenti esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro con la Fondazione Accademia dei Perseveranti o con il proprio superiore gerarchico;
- Settori le cui procedure di segnalazione siano già disciplinate a livello di diritto dell'Unione Europea (ad esempio gli abusi di mercato, o gli enti creditizi);
- Segnalazioni in materia di sicurezza nazionale.

\* \* \*

Le segnalazioni relative alle violazioni di cui al presente regolamento devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo per e con la Fondazione Accademia dei Perseveranti, e gli eventuali motivi personali del segnalante sono considerati irrilevanti.

Le segnalazioni devono contenere:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono trattate alla stregua di quelle ordinarie; qualora il segnalante inizialmente anonimo venga successivamente identificato e subisca ritorsioni, potrà beneficiare delle misure di protezione del *whistleblower*.

\* \* \*

#### **4. ISTITUZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE. ITER DELLA SEGNALAZIONE.**

In conformità a quanto stabilito dal d.lgs 24/2023 e dalle relative Linee Guida di ANAC, la Fondazione Accademia dei Perseveranti si dota di un canale di segnalazione interna idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, degli eventuali soggetti terzi citati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione allegata.

L'accesso alle segnalazioni di cui sopra è consentito solo al Responsabile della gestione della segnalazione, che viene identificato in un soggetto esterno alla Fondazione Accademia dei Perseveranti nella persona dell'Avv. Beatrice Spagnesi con studio in Firenze, Via De' Tacchinardi n. 15/D; il responsabile della gestione della segnalazione è dotato di specifica formazione in materia di *whistleblowing* e di tutela della privacy e

garantisce il requisito dell'autonomia ex dlgs 24/2023.

Le relative segnalazioni dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata indirizzata all'**Avv. Beatrice Spagnesi, con studio in Firenze, Via De' Tacchinardi n. 15/D**, Responsabile della gestione della segnalazione, secondo la seguente modalità: la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse, di cui:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata all'Avv. Beatrice Spagnesi in qualità di gestore delle segnalazioni Whistleblowing della Fondazione Accademia dei Perseveranti*".

In caso di segnalazione di violazioni di cui al presente Regolamento, l'iter prevede le seguenti fasi:

- Chi ritiene di aver appreso, nel proprio contesto lavorativo di e con la Fondazione Accademia dei Perseveranti, il verificarsi delle suddette violazioni, deve inviare la segnalazione attraverso la modalità di cui sopra;
- Il responsabile invia al segnalante un avviso di ricezione della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, e garantisce di darvi corretto riscontro nel termine massimo di 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricezione;
- Il responsabile mantiene le interlocuzioni con il segnalante e dà corretto seguito alla segnalazione ricevuta valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della stessa: in caso di segnalazione manifestamente infondata, eccessivamente generica, corredata da documentazione inconferente o irrilevante può disporre l'archiviazione; qualora lo ritenga necessario, il responsabile può chiedere al segnalante elementi o documentazione integrativa tramite i contatti indicati nella segnalazione o di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro;
- In caso di segnalazione ritenuta ammissibile, il responsabile dà avvio all'istruttoria interna per valutare la sussistenza delle condotte segnalate;
- All'esito dell'istruttoria, il responsabile fornisce un riscontro dando conto delle misure adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi per cui le ha scelte; il segnalante deve essere informato sull'esito della propria segnalazione entro 3 mesi dalla ricezione dell'avviso di segnalazione o, in mancanza, entro 3 mesi dal settimo giorno successivo alla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

\* \* \*

## **5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PRIVACY DEL SEGNALANTE.**

Il responsabile della gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e di tutti gli eventuali soggetti terzi coinvolti nella segnalazione, come individuati nel punto 2 del presente regolamento, nonché di ogni informazione o elemento – inclusa la documentazione allegata – da cui possano dedursi direttamente o indirettamente tali identità.

La riservatezza del segnalante deve essere garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare: in quest'ultimo caso, in particolare, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito, la stessa può essere rivelata solo con il consenso espresso del segnalante stesso.

Al di là dell'ipotesi del consenso espresso, l'identità del segnalante può essere rivelata nel caso in cui:

- Lo stesso sia stato condannato in sede penale per diffamazione o calunnia o comunque per reati connessi con la segnalazione, ovvero sia stata riconosciuta la sua responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave;
- L'anonimato non sia opponibile per legge e il nome del segnalante sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini.

La Fondazione Accademia dei Perseveranti è titolare del trattamento dei dati personali del segnalante ai sensi del GDPR e comunica una specifica informativa privacy al riguarda; il trattamento dei dati del segnalante e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione avviene al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni di cui al presente regolamento, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi dal responsabile della gestione della segnalazione senza il consenso del segnalante stesso, e in caso di utilizzo dell'identità di quest'ultimo o di qualsiasi altra informazione che lo renda identificabile il titolare del trattamento (Fondazione Accademia dei Perseveranti) ha l'obbligo di richiedere al segnalante il necessario consenso ai sensi del GDPR.

\* \* \*

## **6. TUTELA DEL SEGNALANTE DALLE RITORSIONI.**

Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata alla sua segnalazione.

Ai fini del presente regolamento, con ritorsioni si intendono le seguenti condotte:

- Licenziamento o equivalenti;
- Retrocessione o mancata promozione;
- Mutamento di funzioni;
- Sospensione della formazione;
- Note di demerito o referenze negative;
- Misure disciplinari;
- Coercizione, intimidazione, molestie;
- Discriminazione;
- Mancata conversione di un contratto a termine in indeterminato in caso di legittima aspettativa;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata;
- Danni alla reputazione, in particolare sui social media, o pregiudizi economici;
- Inserimenti in elenchi impropri;
- Conclusione anticipata o annullamento della fornitura;
- Annullamento di una licenza;
- Richiesta di accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate al responsabile della gestione della segnalazione, il quale provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi delle ritorsioni stesse.

È possibile altresì effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, secondo le modalità spiegate sul sito internet dell'Autorità.

\* \* \*

## **7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.**

Il segnalante risponde, anche a livello disciplinare, in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

L'ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti del segnalante ove sia accertata la sua responsabilità civile, per dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.